



R.ETE.  
IMPRES E ITALIA

**Senato della Repubblica**  
**10<sup>a</sup> Commissione**  
**Industria, commercio, turismo**

**A.S. 2085**  
Disegno di legge recante  
**“Legge annuale per il mercato  
e la concorrenza”**

**Audizione**

5 novembre 2015

## **1. Interventi in materia di Assicurazioni**

Con riferimento alla materia delle assicurazioni RC Auto, l'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati ha visto l'introduzione di importanti modifiche nella direzione delle istanze segnalate dai rappresentanti delle imprese di autoriparazione.

R.E TE. Imprese Italia, infatti, aveva manifestato forti preoccupazioni su alcune disposizioni lesive della libertà di scelta dell'assicurato, che rischiavano di mettere in serio pericolo la sopravvivenza di oltre 17.000 imprese di carrozzeria e circa 60.000 addetti operanti nel settore: il divieto di cessione del credito e l'obbligo di riparazione del veicolo incidentato presso le carrozzerie convenzionate per risarcimento in forma specifica. Preoccupazioni espresse, peraltro, anche nei pareri consultivi della Conferenza Unificata Stato-Autonomie e della Commissione Giustizia.

Pur condividendo, in linea generale, la necessità di intervenire sul mercato assicurativo al fine di ridurre il gap con gli altri Paesi dell'UE in ordine ai costi delle polizze e per arginare il fenomeno delle frodi, R.E TE. Imprese Italia non ritiene giusto mortificare la libertà di scelta dei consumatori e la capacità negoziale dei riparatori, con il rischio, già in larga parte sperimentato, che una posizione di dominanza delle compagnie assicurative possa tradursi nell'accettazione di condizioni inique e vessatorie, con gravissime conseguenze anche sulla qualità della riparazione e quindi sulla sicurezza stradale.

Per questo, le modifiche apportate al testo dalla Camera, ristabiliscono condizioni di reale concorrenza e trasparenza del mercato, quali: il principio di libertà di scelta dell'automobilista di riparare l'auto presso la propria officina di fiducia; il diritto ad ottenere l'integrale risarcimento a fronte di una riparazione a regola d'arte e l'obbligo di presentazione della fattura, e idonea garanzia, sulle riparazioni effettuate. Infine, si demanda ad un tavolo di confronto diretto tra Associazioni imprenditoriali, le Associazioni dei consumatori e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, la definizione di linee guida condivise per l'individuazione di strumenti, procedure e parametri tecnici per le riparazioni a regola d'arte.

Ciò detto, si auspica la conferma da parte del Senato delle previsioni sopra riportate, al fine di consentire l'avvio di un percorso condiviso tra tutti i soggetti coinvolti, improntato alla trasparenza, alla piena tracciabilità del sinistro, qualità della riparazione, tutela della sicurezza dei veicoli e rispetto dell'autonomia imprenditoriale.

## **2. Interventi in materia di Energia**

Le misure previste nel provvedimento, così come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, accolgono le proposte di R.E TE. Imprese Italia rappresentando un'equilibrata soluzione per superare gli attuali regimi di prezzo tutelato. Viene infatti previsto un percorso graduale che dovrebbe garantire la rimozione delle criticità che ancora oggi non consentono un efficiente ed efficace processo concorrenziale.

A giudizio di R.E TE. Imprese Italia il pacchetto di misure sul mercato libero di energia risponde anche ai rilievi della Corte di giustizia dell'UE e della Commissione. Quest'ultima ha recentemente sottolineato, nella sua comunicazione sull'«Unione dell'energia» (COM(2015)80), la necessità che le tariffe regolamentate abbiano carattere transitorio in vista della definitiva affermazione di un sistema aperto e concorrenziale, che resta l'obiettivo primario. Anche per tali ragioni R.E TE. Imprese Italia valuta positivamente il risultato raggiunto nell'ambito dei lavori alla Camera. L'attuale testo prevede infatti, a decorrere dal 2018, il superamento dell'attuale regime di maggior tutela, condizionandolo però all'effettiva realizzazione di una serie di situazioni essenziali per un passaggio graduale e con meno contraccolpi possibili per i clienti finali. Portare a compimento la transizione verso il mercato libero con le adeguate misure di accompagnamento consentirà alle imprese consumatrici di godere di una pluralità di offerte e la completa apertura del mercato premierà gli operatori più innovativi a beneficio dei consumatori e del Paese.

Gli obiettivi necessari all'effettivo passaggio dal regime di tutela a prezzi frutto della libera contrattazione - definiti all'articolo 30 - riguardano:

- la realizzazione di un sito per favorire la comparabilità delle offerte;
- il buon funzionamento dei processi di *switching*;
- il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio stabilite dalle direttive europee;
- l'operatività del Sistema informativo integrato;
- il completamento del processo di *brand unbundling*.

Sul rispetto di tutte queste condizioni occorrerà che il Parlamento vigili con attenzione allo scopo di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della completa apertura del mercato retail di energia. In merito, è lo stesso articolo 30, comma 2 che prevede una responsabilità diretta del Parlamento nella definizione del decreto col quale il Ministero dello sviluppo economico dovrà dare conto dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi, laddove fa riferimento al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

In relazione alle cinque condizioni poste al definitivo superamento della tutela di prezzo, ribadendo l'estrema necessità che vengano messi in campo tutti i mezzi possibili per la loro realizzazione, si registrano segnali preoccupanti che rischiano di inficiare tutto il percorso individuato finora dal legislatore. Se da una parte si va nella giusta direzione sul tema della fatturazione e dei maxi-conguagli nel recente parere espresso dalla Camera sull'AG 201 Modifica del d.lgs. 102/2014 sull'efficienza energetica, con la richiesta di ridurre a due anni, anziché cinque, il periodo massimo per fatturare consumi in modo retroattivo; dall'altra destano preoccupazione i recenti ricorsi contro la delibera dell'Autorità per l'energia 296/15 che disciplina l'attuazione del *brand unbundling*.

Sul punto evidenziamo l'esigenza di apporre un correttivo all'articolo 30 comma 1 lettera e). La norma fa riferimento all'articolo 17 che concerne l'attività di trasmissione e che risulta essere già attuato in quanto TERNA è oggi separata proprietariamente dagli operatori di vendita. Andrebbe fatto riferimento invece

all'articolo 26 paragrafo 3 della Direttiva 2009/72/CE e della Direttiva 2009/73/CE che riguarda invece i distributori di rete oggi verticalmente integrati per i quali “vige il divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo «fornitura» dell'impresa verticalmente integrata”.

In merito è utile ricordare che, oltre alla necessità di fare chiarezza sull'utilizzo del marchio da parte degli operatori integrati, sarebbe opportuno, nell'ottica di un mercato veramente concorrenziale e trasparente, procedere alla separazione proprietaria tra quelle imprese verticalmente integrate che operano contemporaneamente nel mercato retail e nella gestione di infrastrutture strategiche, oltre che nel settore dei servizi post-contatore.

R.E TE. Imprese Italia ritiene infine soddisfacenti le misure contenute nell'art.28 finalizzate ad aumentare la trasparenza del mercato e prevenire fenomeni speculativi. In questo senso, rispetto al testo originario, il disegno di legge approvato dalla Camera include una più dettagliata disciplina tesa a garantire la confrontabilità delle offerte delle imprese di vendita che operano nel mercato libero, anche attraverso l'istituzione di un portale informatico, la cui realizzazione è demandata all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) per la raccolta e pubblicazione delle offerte di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, nonché attraverso la previsione di obblighi, in capo agli operatori di vendita di energia, in ordine alla presentazione delle offerte nel mercato libero ed alla loro confrontabilità ed omogeneità.

### **3. Interventi in materia di Turismo**

Il Disegno di Legge in analisi ha visto, nel passaggio alla Camera dei Deputati, l'inserimento della norma di cui all'articolo 50, votata a larghissima maggioranza. Con essa viene consentito agli alberghi di praticare, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento per i servizi offerti alla clientela, prezzi più bassi rispetto a quelli pubblicati dai grandi portali di prenotazione. La norma, infatti, dichiara nulle le clausole contrattuali, abitualmente imposte da tali portali di intermediazione

alle strutture ricettive, che impediscono a queste ultime di agire in tale senso, cosiddette Most favoured nation clauses.

Considerando il fatto che tali tipologie di clausole costituiscono una restrizione della concorrenza “per oggetto” ai sensi dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e sono pertanto da considerarsi come portatrici di restrizioni che, per loro stessa natura, sono talmente nocive da non essere necessario dimostrarne gli effetti anticoncorrenziali sul mercato, si ritiene che la espressa previsione di nullità delle medesime, così come formulata nell’articolo 50, sia non solo correttamente ispirata a principi di tutela della concorrenza e del mercato ma anche giuridicamente fondata nel quadro dell’attuale impianto normativo nazionale e Comunitario. A supporto di ciò si ricorda che analoghe previsioni sono già in vigore in Francia, principale competitor dell’Italia nello scenario turistico europeo e mondiale, che le ha inserite nella legge Macron in vigore dal 7 agosto 2015, nonché in Germania, principale mercato europeo per il segmento dei viaggi business ed in notevole espansione anche per la componente leisure, che ha affermato lo stesso principio con una decisione dell’Autorità Garante della concorrenza del 20 dicembre 2013, ribadita altresì lo scorso 2 aprile.

Sulla base di quanto sin qui espresso, si auspica che la formulazione dell’art.50 del Disegno di Legge recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” non subisca variazioni nel passaggio al Senato della Repubblica attualmente in corso.

#### **4. Interventi in materia di Trasporti**

Il Disegno di legge interviene soltanto in maniera marginale sul settore dei trasporti.

In particolare, come evidenziato dalla stessa Autorità Antitrust nell’audizione dello scorso 28 ottobre, l’articolato non affronta le principali problematiche degli autoservizi pubblici non di linea, che R.E TE. Imprese Italia auspica possano essere definitivamente risolte attraverso una riforma organica del settore, non più procrastinabile, che promuova la leale concorrenza tra le imprese, l’introduzione

delle innovazioni tecnologiche in un contesto di rispetto delle regole, la professionalità dei servizi, la tutela degli utenti e della sicurezza.

## **5. Interventi in materia di Fondi pensione**

Per quanto riguarda l'articolo 16 del provvedimento, recante interventi sui Fondi Pensione, si valuta positivamente lo stralcio della portabilità del contributo datoriale verso forme pensionistiche diverse da quelle negoziali. Il contributo aggiuntivo del datore di lavoro è infatti definito dalla contrattazione collettiva nell'equilibrio complessivo dei costi contrattuali.

D'altra parte, contrariamente allo spirito del Disegno di Legge, la portabilità di tale contributo in forme aperte e individuali non avrebbe portato benefici in termini di minori costi per gli aderenti. Nei fondi pensione negoziali, infatti, l'Indicatore Sintetico dei Costi calcolato da COVIP è pari allo 0,9 per cento per periodi di partecipazione di 2 anni e si abbassa fino ad arrivare allo 0,2 per cento su un orizzonte temporale di 35 anni. Nei fondi pensione aperti lo stesso indicatore passa invece dal 2,1% sui due anni di partecipazione all' 1,1% per 35 anni, mentre per i PIP si va dal 3,5% dopo due anni di partecipazione al fondo all'1,5% dopo 35 anni, a causa principalmente delle reti di collocamento e delle relative politiche di remunerazione. Una struttura dei costi, quindi, che nelle forme aperte ed individuali è completamente diversa rispetto a quelle collettive, e incide maggiormente sulla rendita finale su orizzonti temporali medio lunghi.

Nel merito del testo all'esame, positiva è anche l'introduzione nell'articolato di una maggiore flessibilità nell'accesso alle prestazioni di previdenza complementare – articolo 16, comma 1, lettera a) – che permetterebbe ai Fondi Pensione di rispondere in maniera efficace a situazioni di inoccupazione che dovessero verificarsi negli anni antecedenti la maturazione del requisito pensionistico, anche attraverso l'erogazione di una rendita periodica anticipata.

Il comma 2 dell'articolo 16, alle lett b) e c) prevede poi l'istituzione di un tavolo di consultazione con l'obiettivo di promuovere una riflessione comune su un possibile percorso di riforma e miglioramento dell'attuale normativa di previdenza

complementare. Un'occasione importante per analizzare ed individuare possibili interventi di manutenzione del sistema, che possano favorirne l'ulteriore crescita e sviluppo nell'ottica di una più capillare diffusione della previdenza complementare nel Paese. Questo tavolo potrà essere utilmente finalizzato alla ricerca di quelle economie di scala indicate dal DDL che - considerando le diverse specificità - siano in grado di valorizzare il rendimento da parte dei fondi pensione contenendo al tempo stesso rischi finanziari e costi di funzionamento, così da massimizzare i benefici offerti alla platea degli aderenti.

Rispetto infine alla previsione della lettera a) del medesimo comma 2 di rivedere in tale occasione anche la normativa sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo delle forme, occorrerebbe chiarire meglio quali siano le criticità eventualmente rilevate nella normativa attuale ed i conseguenti interventi di revisione che si intende proporre. Va infatti sottolineato che il D.M. n. 79/2007 risulta ispirato alle best practices internazionali e, attraverso la previsione di requisiti molto stringenti e rigorosi, ha senza dubbio contribuito a qualificare una struttura di governance di livello che ha permesso ai fondi pensione negoziali di rispondere egregiamente alle crisi finanziarie attraversate in questi ultimi 10 anni, tutelando e valorizzando al meglio il risparmio previdenziale di milioni di lavoratori iscritti.